

Allegato "A" al verbale dell'Assemblea dei soci in data 21 novembre 2022.

STATUTO

Associazione VOLONTARI SOCCORSO GIBA

Organizzazione di Volontariato

ADEGUATO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

(D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore)

Art. 1 - Premessa

1.1 - È costituita in Giba l'Associazione, in forma di associazione non riconosciuta, di pubblica assistenza denominata "VOLONTARI SOCCORSO GIBA Organizzazione di Volontariato" o, in breve, "V.S. GIBA ODV", di seguito indicata in questo statuto anche come "associazione", con sede legale e sociale nel Comune di Giba, via Principe di Piemonte, n. 128.

1.2 - Il trasferimento della sede legale e sociale, nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.

1.3 - L'utilizzo dell'acronimo "ODV" potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni



[Handwritten signature]

con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto e in costanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), ai sensi dell'art. 32, co. 3 del Codice del terzo settore.

1.4 - L'Associazione fondata il 27 maggio 1993 è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117.

Art. 2 -Principi

2.1 - L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 - L'Associazione è laica e apartitica e si basa su principi di democrazia, di elettività delle cariche associative e si avvale in modo prevalente delle prestazioni gratuite fornite



volontariamente dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini solidaristici.

Art. 3 - Scopi associativi

3.1 - L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.

3.2 - L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi



GA

della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa, alla gestione dell'Associazione e alle attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 - L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via



esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza, anche in convenzione con enti pubblici e privati e in coordinamento con altre associazioni;
- c) servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza;
- d) istruzione e formazione professionale nel settore sanitario, principalmente nel soccorso di base;
- e) iniziative di tutela ambientale; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



GA

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche e scambi culturali con altre associazioni aventi gli stessi scopi sociali nel settore degli interventi e prestazioni sanitarie;

h) servizi di supporto sanitario con ambulanza in occasione di manifestazioni religiose, culturali, sportive e altre manifestazioni popolari di interesse generale;

i) servizi di soccorso sanitario con ambulanza anche in postazione a favore di turisti e bagnanti in occasione delle stagioni balneari estive;

j) servizi di soccorso sanitario con ambulanza in occasione di calamità naturali e/o di tutela ambientale;

k) iniziative di Protezione civile solo a seguito di regolare iscrizione nell'elenco Nazionale del volontariato di protezione civile,



GA

sezione territoriale Sardegna.

4.2 - L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

4.3 - La competenza per l'individuazione di tali attività viene stabilita in capo al Consiglio Direttivo.

4.4 - Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 5 - Patrimonio e entrate

5.1 - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

5.2 - L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare



GA

le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

5.3 - Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

5.4 - L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di



scioglimento individuale del rapporto associativo.

5.5 - L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.6 - Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

5.7 - L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5.8 - Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i



medesimi termini previsti

per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 6 - Distintivo dell'Associazione

Il distintivo dell'Associazione è rappresentato da un cerchio con scritta concentrica esterna in alto, da sinistra verso destra, "VOLONTARI" e in basso, sempre da sinistra verso destra, "SOCCORSO ODV" il tutto racchiuso da un'altro cerchio, al centro la scritta stilizzata a forma di ambulanza "GIBA" con colori verde su sfondo bianco.

Art. 7 - Volontariato e lavoro retribuito.

7.1 - L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7.2 - Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per



l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.3 - Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7.4 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

7.5 - In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 8 - Soci

8.1 - Possono far parte dell'Associazione coloro che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione, siano interessate a qualsiasi titolo alle attività promosse e dichiarino di



impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

8.2 - Per l'ammissione a socio occorre fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che si pronuncia entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

8.3 - L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

8.4 - Non possono essere ammessi quali soci coloro che abbiano tenuto comportamenti in contrasto con le finalità dell'organizzazione ovvero delle norme del presente statuto e di ogni regolamento interno ovvero abbiano manifestato atteggiamenti e/o comportamenti in grado di arrecare pregiudizio all'immagine dell'organizzazione.

8.5 - In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro un mese. Questi può, entro



6 A

sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.

8.6 - Sono associati e vengono iscritti nel libro soci coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

8.7 - I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

8.8 - I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Ai soci che riportassero lesioni gravi, o contraessero malattie contagiose, a causa del servizio, oltre il premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, che verrà appositamente accesa, il Consiglio Direttivo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie



dell'Associazione, potrà assegnare un sussidio straordinario una tantum.

8.9 - Sono ammessi quali soci giovanili, i giovani di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età.

8.9 - Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

8.10 - Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, può partecipare all'assemblea con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

8.11 - Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione entro 60 giorni dalla richiesta.



6 A



8.12 - Il Consiglio Direttivo stabilirà i tempi e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai predetti libri in modo agevole, non rendendolo impossibile o eccessivamente tardivo o oneroso, comunque non oltre sessanta giorni dalla richiesta, resta fermo che a carico del richiedente rimangono le spese per la riproduzione di eventuali copie.

8.13 - La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

8.14 - L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti non corretti nei confronti degli assistiti, il rispetto dei soci e dei beni dell'associazione e che, comunque, sono contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

8.15 - Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.



GA

Art. 9

9.1 - I soci si distinguono in:

FONDATORI: tutti coloro che hanno tenuto a battesimo l'Associazione; l'elenco dei soci fondatori sarà compilato, a cura del Consiglio Direttivo;

Volontari: coloro che si impegnano a dare la propria opera gratuita nelle varie attività;

SOSTENITORI: coloro che sostengono l'Associazione con

versamento della quota annuale;

SANITARI: i medici, i farmacisti, e le ostetriche o altri operatori sanitari che assicureranno opera gratuita nei casi di intervento richiesti dall'Associazione. Costoro sono soci di diritto.

9.2 - Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno uguali diritti e doveri.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

10.1 - L'Associazione è rappresentata da un consiglio Direttivo, composto di sette membri,



tre dei quali devono aver maturato tre anni di esperienza nell'associazione.

10.2 - Di questi sei saranno eletti dall'assemblea dei soci nella prima quindicina di agosto.

10.3 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: un Presidente, un vice Presidente, un Direttore di macchine, un Amministratore, un addetto alle pubbliche relazioni, un Direttore Sanitario scelto, su segnalazione del Presidente, tra i soci sanitari.

10.4 - Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno parità di voto nelle sedute del Consiglio medesimo.

10.5 - Il primo Consiglio è costituito dai soci fondatori e dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno di costituzione dell'Associazione.

10.6 - Dopo tale data sarà a cura del Presidente convocare l'Assemblea dei soci, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



Art. 11

11.1 - Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

11.2 - Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini dello svolgimento della loro funzione.

11.3 - Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

11.4 - Sono eleggibili a cariche sociali solo i soci che abbiano alla data dell'assemblea tre mesi di iscrizione.

11.5 - Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

11.6 - È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza in caso di riunioni ordinarie o di almeno un giorno prima nei casi di urgenza.



11.7 - L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

11.8 - In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

11.9 - Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

11.10 - Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



GA

•sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti.

- Quando il numero di consiglieri presenti alle riunioni è pari, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 12 - Competenze del Consiglio Direttivo

12.1 - Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

12.2 - La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente che la rappresenta legalmente a tutti gli effetti nei confronti di terzi e in giudizio.



12.3 - In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 5, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

12.4 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni di almeno cinque componenti o per la richiesta di almeno due terzi dei soci.

12.5 - Alla verifica di uno dei casi citati il



Presidente convocherà l'assemblea dei soci entro un mese dal verificarsi delle condizioni di decadenza, con un unico ordine del giorno: Rinnovo Consiglio Direttivo.

Art. 13 - L'Assemblea dei soci

13.1 - Competenze dell'assemblea ordinaria sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto



alla sua competenza.

13.2 - L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

13.3 - L'assemblea dei soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata straordinariamente per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione oppure ogni volta che il Direttivo lo ritenga opportuno, o quando lo richieda almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, indicandone il motivo per iscritto. In quest'ultimo caso, il Presidente convocherà l'assemblea entro un mese dalla data di presentazione della richiesta.

13.4 - Entro il mese di aprile l'assemblea viene



convocata, almeno quindici giorni prima, per l'approvazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, predisposto secondo il precedente art.5.

13.5 - Il bilancio di esercizio verrà approvato con le modalità di cui ai successivi commi del presente statuto.

13.6 - Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

13.7 - Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno



3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.8 - Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

13.9 - La seconda convocazione non potrà avvenire prima di un'ora dalla convocazione della prima.

ART. 14

Al presente statuto è allegato un regolamento interno sui vari settori.

ART. 15 - Norme finali e di rinvio

15.1 - L'assemblea dei soci potrà deliberare le modifiche statutarie e, nel solo caso che i soci siano ridotti ad un numero insufficiente al disimpegno degli scopi sociali, lo scioglimento dell'Associazione e delegherà il Presidente a tutti gli atti inerenti. Nel caso di scioglimento il patrimonio mobile ed immobile e il capitale sociale andranno a beneficio di un'opera con scopi affini da stabilirsi dalla



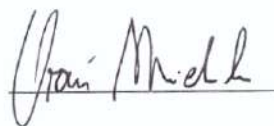
GA

stessa Assemblea.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente - ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

15.3 - Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti del Terzo settore e, per quanto non previsto alle norme del Codice Civile.

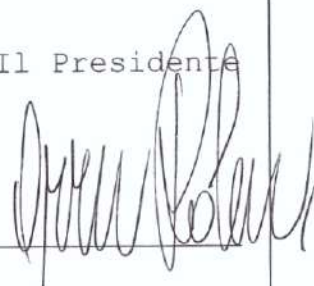
Il Segretario



Reg. propie	
Ipotecaria	
Catastale	
Bolli	
I.N.V.I.M.	
I. S.	
TOTALE	



Il Presidente



23 NOV. 2022

Registrato a Iglesias il

al N. 604 Mod. 3 Vol. 1

ed esposto

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Iglesias
Firma del delegato del Direttore Provinciale
L'Addetto - U. Iglesias

